

Swiss Arbitration Centre

Regolamento supplementare
svizzero per le controversie
societarie



Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie

Gennaio 2023

Lingue

Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie è disponibile in diverse lingue sul sito web di Swiss Arbitration: www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules

Indice dei contenuti

Introduzione	4
Clausola compromissoria statutaria tipo	5
Elementi raccomandati	5
Possibili elementi supplementari	5
Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie	6
Articolo 1 Ambito applicativo	6
Articolo 2 Informazioni relative all'apertura e alla chiusura dei procedimenti arbitrali	6
Articolo 3 Nomina del tribunale arbitrale	7
Articolo 4 Partecipazione di terzi	7
Articolo 5 Informazioni riguardanti lo svolgimento del procedimento arbitrale	7
Articolo 6 Misure cautelari e procedura d'urgenza	7

Introduzione

- (a) Il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (il “**Regolamento svizzero**”) è stato posto a disposizione degli utenti dei servizi di arbitrato per la prima volta nel 2004. È stato modificato nel 2012, e di nuovo nel 2021.
- (b) Gli arbitrati retti dal Regolamento svizzero sono amministrati dalla Corte Arbitrale (la “**Corte**”) dello Swiss Arbitration Centre. La Corte è assistita nel suo operato dal Segretariato della Corte (il “**Segretariato**”).
- (c) L'articolo 697n (la cui applicazione è estesa dai riferimenti di cui all'articolo 764 (2) e all'articolo 797a) del Codice delle obbligazioni svizzero, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, stabilisce che lo statuto delle società anonime svizzere, delle società in accomandita svizzere e delle società a garanzia limitata svizzere possa prevedere che le “*controversie societarie*” siano risolte da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera e che, salvo disposizione contraria dello statuto, la clausola compromissoria sia vincolante per la società, per gli organi direttivi e i loro membri e per gli azionisti. Gli arbitrati basati su tali clausole compromissorie contenute negli statuti sono disciplinati dalle disposizioni sull'arbitrato domestico di cui alla Parte Terza del Codice di diritto processuale civile svizzero, con l'espressa esclusione delle disposizioni del Capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato svizzero che governano i procedimenti arbitrali internazionali. L'articolo 697n del Codice delle obbligazioni svizzero prevede inoltre che lo statuto possa disciplinare i dettagli del procedimento arbitrale, inclusa la possibilità di rinviare a regolamenti istituzionali d'arbitrato. In ogni caso, lo statuto deve assicurare che “*le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo siano informate riguardo all'apertura e alla chiusura del procedimento e possano prendere parte alla costituzione del tribunale arbitrale e intervenire nel procedimento*”.
- (d) Lo Swiss Arbitration Centre ha emanato il presente Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie (il “**Regolamento supplementare svizzero**”) come supplemento al Regolamento svizzero, al fine di amministrare e condurre procedimenti arbitrali in relazione a controversie societarie, come previsto dalla revisione del Codice delle obbligazioni svizzero. Il Regolamento supplementare svizzero disciplina i dettagli di tali controversie societarie, implementa i requisiti di legge e assicura che le controversie societarie possano essere risolte mediante arbitrato in applicazione del Regolamento svizzero in maniera efficiente ed efficace.

Clausola compromissoria statutaria tipo

Elementi raccomandati

- (1) Qualsiasi controversia societaria, escluse le questioni soggette alla procedura sommaria ai sensi dell'articolo 250(c) del Codice di diritto processuale civile svizzero [ed escluse le azioni per l'annullamento dei titoli di partecipazione restanti ai sensi della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati], deve essere risolta ai sensi del Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre in vigore alla data in cui è depositata la richiesta di arbitrato in conformità con tale Regolamento.
- (2) La sede dell'arbitrato è ... (nome del luogo della sede della società/altra città in Svizzera).
- (3) Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).

Possibili elementi supplementari

Numero degli arbitri

- (4) [Il numero degli arbitri è ... (“uno” oppure “tre” oppure “uno o tre”).]

Nomina del tribunale arbitrale da parte della Corte Arbitrale dello Swiss Arbitration Centre

- (5) [La Corte Arbitrale dello Swiss Arbitration Centre nomina il ... (arbitro) / gli ... (arbitri e designa il presidente del tribunale arbitrale).]

Obbligo di introdurre un'azione esclusivamente presso il tribunale arbitrale e di sollevare un'obiezione alla competenza dei tribunali statali

- (6) [La società e i membri degli organi direttivi della società deferiranno ad arbitrato tutte le controversie che rientrano nella presente clausola compromissoria e si opporranno alla giurisdizione dei tribunali statali con riferimento a tali controversie nella misura in cui una qualsivoglia azione giudiziale relativa a tali controversie venga introdotta dinanzi ai tribunali statali.]

Spese dell'arbitrato

- (7) [Il tribunale arbitrale può, su richiesta di parte attrice azionista della società, ordinare che la società paghi i costi dell'arbitrato a condizione che, sulla base dei fatti e della legge applicabile, l'attore abbia avuto un valido motivo per introdurre l'azione e a condizione che l'azione non sia in contrasto con interessi preponderanti della società.]
- (8) [Il tribunale arbitrale può ordinare alla società di versare un anticipo a garanzia delle spese ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento svizzero e di anticipare le spese ragionevolmente sostenute o che si stima saranno sostenute da un attore azionista della società per la rappresentanza e l'assistenza legale.]

Comunicazioni

- (9) [Tutte le notifiche relative all'avvio e alla chiusura del procedimento arbitrale sono trasmesse in conformità con e nella forma prevista dal Regolamento supplementare per le controversie societarie. Inoltre, l'invio viene compiuto tramite posta ed e-mail a tutti gli indirizzi disponibili e ai destinatari autorizzati che sono stati forniti a tal fine dagli azionisti della società.]

Procedura d'urgenza

- (10) [Non si applica la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento svizzero.]

Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie

AMBITO APPLICATIVO

Articolo 1

1. Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie (il "Regolamento supplementare svizzero") si applica alle controversie societarie relative alle società anonime svizzere ai sensi degli articoli 620 ss., alle società in accomandita svizzere ai sensi degli articoli 764 ss., e alle società a garanzia limitata svizzere ai sensi degli articoli 772 ss. del Codice delle obbligazioni svizzero.
2. Il Regolamento supplementare svizzero si applica ai procedimenti arbitrali introdotti ai sensi di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una persona giuridica (la "Società").
3. Regolamento supplementare svizzero completa il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (il "Regolamento svizzero") e si applica quando la clausola compromissoria fa riferimento al Regolamento svizzero. Laddove il Regolamento supplementare svizzero non regoli nello specifico una questione, si applicano le disposizioni del Regolamento svizzero.
4. Questa versione del Regolamento Supplementare svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2023, si applica a tutti i procedimenti arbitrali la cui richiesta d'arbitrato è stata depositata in o dopo tale data, a meno che le parti si siano accordate diversamente.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APERTURA E ALLA CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 2

1. Entro 5 giorni dall'inizio di ogni procedimento arbitrale, la Società adotta le misure appropriate per notificare l'inizio del procedimento arbitrale alle persone che potrebbero essere direttamente interessate dagli effetti legali del lodo arbitrale (le "Persone Interessate"). La Società notifica, in particolare, ma senza limitazioni, agli azionisti, l'inizio di un procedimento arbitrale contro la Società riguardante l'esistenza della Società, la validità o la legalità delle delibere adottate dei suoi organi, lo scioglimento della Società o la determinazione di un adeguato risarcimento in seguito a una riorganizzazione.
2. Nel caso in cui la Società non sia una parte del procedimento arbitrale, in aggiunta agli elementi indicati all'articolo 3 del Regolamento svizzero, la richiesta di arbitrato deve includere i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail della Società e, se del caso, dei suoi rappresentanti.
3. Nel caso in cui la Società non sia denominata quale parte del procedimento arbitrale, al momento della notifica della richiesta d'arbitrato ai sensi dell'articolo 3(6) del Regolamento svizzero, il Segretariato notifica la richiesta d'arbitrato anche alla Società.
4. Laddove sia indirizzata a un azionista, la notifica ai sensi dell'articolo 2(1) deve essere trasmessa nella forma prevista dallo statuto per le comunicazioni della Società ai suoi azionisti e, ove applicabile, in conformità alle disposizioni speciali dello statuto societario per questo tipo di comunicazioni. Le persone diverse dagli azionisti possono essere informate con altri mezzi appropriati, compresa la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
5. La notifica ai sensi dell'articolo 2(1), deve delineare in modo conciso le conclusioni dell'attore e i fatti essenziali su cui si fonda l'azione. Essa deve contenere il contatto del Segretariato, come indicato nell'Appendice A del Regolamento svizzero. Se la notifica viene resa pubblica, ad esempio se viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, la versione pubblicata della notifica può essere abbreviata al fine di fornire i recapiti e un breve riassunto delle richieste legali e dei fatti essenziali.
6. Gli articoli 2(1) e 2(4) si applicano *mutatis mutandis* in caso di chiusura del procedimento arbitrale.
7. La notifica ai sensi dell'articolo 2(6) deve fare riferimento alla notifica relativa all'apertura del procedimento arbitrale, indicare la forma della chiusura del procedimento arbitrale e contenere una breve descrizione dell'esito della controversia.

NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 3

1. La nomina del tribunale arbitrale è disciplinata dagli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero, fatte salve le seguenti disposizioni speciali, che tuttavia, non si applicano se la clausola compromissoria prevede la nomina degli arbitri da parte della Corte.
2. Entro 30 giorni dall'inizio del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 3(2) del Regolamento svizzero, le persone che *prima facie* dimostrano di poter essere Persone Interessate, possono presentare alla Corte osservazioni sulla nomina del tribunale arbitrale.
3. La Corte informa le persone che ne fanno richiesta e che dimostrano *prima facie* di poter essere Persone Interessate di ogni fase procedurale relativa alla nomina degli arbitri. Successivamente alla designazione di ciascun arbitro e prima della conferma dell'arbitro da parte della Corte, le persone che dimostrano *prima facie* di poter essere Persone Interessate possono presentare alla Corte osservazioni o obiezioni scritte e motivate relative alla nomina dell'arbitro designato. Nel caso in cui un arbitro designato o confermato renda note informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento svizzero le persone che, *prima facie* dimostrano di poter essere Persone Interessate, possono presentare osservazioni o obiezioni scritte e motivate entro lo stesso termine entro cui le parti del procedimento arbitrale possono esprimersi. A tal fine, su richiesta di tali persone, la Corte mette a loro disposizione la corrispondenza rilevante della Corte intrattenuta con le parti e gli arbitri. La Corte tiene conto di tali osservazioni e obiezioni nell'ambito della conferma dell'arbitro ai sensi dell'articolo 8(1) del Regolamento svizzero. La Corte trasmette una copia della propria conferma alle persone che hanno presentato tali osservazioni o obiezioni scritte. Di propria iniziativa, la Corte può mettere a disposizione delle persone che dimostrano *prima facie* di poter essere Persone Interessate, le informazioni che ritiene rilevanti.

PARTECIPAZIONE DI TERZI

Articolo 4

Terzi possono partecipare al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 6(4) del Regolamento svizzero. Nella propria decisione in merito a tale partecipazione, il tribunale arbitrale deve tenere conto in particolare dei potenziali effetti giuridici del lodo arbitrale sul terzo in questione. Il tribunale arbitrale si accerta che le Persone Interessate siano in grado di esercitare adeguatamente i loro diritti. Il tribunale arbitrale adotta le misure appropriate per garantire l'ordinato e il rapido svolgimento del procedimento.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 5

1. Su richiesta delle persone che dimostrano *prima facie* di essere Persone Interessate, il Segretariato comunica i nomi dei membri del tribunale arbitrale e i recapiti del presidente del tribunale arbitrale dinanzi al quale è pendente il procedimento arbitrale. Prima di accogliere tale richiesta, il Segretariato si consulta con il tribunale arbitrale, il quale può consultare le parti del procedimento arbitrale. Il Segretariato fornisce al tribunale arbitrale i recapiti delle persone di cui ha accolto la richiesta.
2. Su richiesta delle Persone Interessate, il tribunale arbitrale le informa dello stato del procedimento arbitrale e, a propria discrezione, può consentire a queste persone l'accesso a parti del fascicolo. Il tribunale arbitrale ne dà notifica alle parti. Prima di accogliere tale richiesta, il tribunale arbitrale può consultare le parti.

MISURE CAUTELARI E PROCEDURA D'URGENZA

Articolo 6

1. In caso di un'istanza volta all'ottenimento di misure cautelari ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento svizzero, il tribunale arbitrale può, a propria discrezione, astenersi dal decidere o rinviare la propria decisione, se ritiene più opportuno che a decidere per prima sia un'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente un'istanza parallela, nonostante l'istanza dinanzi a tale autorità giudiziaria sia stata introdotta successivamente.
2. Lo stesso si applica *mutatis mutandis* all'arbitro dell'urgenza ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento svizzero.